



Automobile Club Ravenna

REGOLAMENTO DI *GOVERNANCE* DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'AUTOMOBILE CLUB

Approvato Consiglio Direttivo del 30/03/2016

TITOLO 1

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1.1 - Finalità
- Art. 1.2 - Organi del Regolamento
- Art. 1.3 - Ambito di applicazione

TITOLO 2

COMPLIANCE NORMATIVA

- Art. 2.1 – Rispetto della normativa applicabile

TITOLO 3

STATUTI SOCIETARI

- Art. 3.1 – Adeguamento degli statuti societari

TITOLO 4

ORGANI SOCIETARI

- Art.4.1 – Principi e criteri generali
- Art.4.2 – Consiglio di amministrazione
- Art.4.3 – Nomina del consiglio di amministrazione
- Art.4.4 – Funzioni del consiglio di amministrazione
- Art.4.5 – Poteri di rappresentanza e sistema delle deleghe
- Art.4.6 – Direttore generale
- Art.4.7 – Collegio sindacale e revisione legale dei conti
- Art.4.8 – Emolumenti

TITOLO 5

SISTEMA DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

- Art.5.1 – Finalità
- Art.5.2 – Principi e criteri generali
- Art.5.3 – *Budget* e controllo

TITOLO 6

OPERAZIONI SOCIETARIE RILEVANTI

- Art.6.1 – Principi e criteri generali
- Art.6.2 – Definizione
- Art.6.3 – *Iter* istruttorio e autorizzativo

TITOLO 7

BILANCI E INFORMATIVA FINANZIARIA

- Art.7.1 – Principi e criteri generali
- Art.7.2 – Bilancio di esercizio

TITOLO 8

INTERNAL AUDIT

- Art.8.1 – Principi generali

TITOLO 9

IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO DEL REGOLAMENTO DI GOVERNANCE

TITOLO I
FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.1
(Finalità)

Il presente Regolamento definisce i principi generali di governo delle società partecipate dall'AC Ravenna, quali strumenti attraverso i quali l'AC Ravenna realizza indirettamente le proprie finalità istituzionali.

Esso tende a garantire che le società partecipate operino:

- a) nel rispetto del quadro normativo applicabile, per quanto attiene a vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento, e a vincoli pubblicistici, con particolare riferimento alla normativa in materia di partecipazioni possedute da enti pubblici;
- b) strumentalmente alle finalità istituzionali di AC Ravenna ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati;
- c) nel rispetto delle regole di *governance* e degli *iter* deliberativi ed autorizzativi normati da AC Ravenna;
- d) in coerenza con gli indirizzi operativi e con la pianificazione di AC Ravenna e nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali ed annuali, monitorati sistematicamente da AC Ravenna;
- e) nel rispetto dei requisiti di trasparenza, integrità e veridicità dei documenti finanziari e dati contabili ed in coerenza con gli *iter* procedurali ed autorizzativi normati da AC Ravenna;
- f) nel rispetto delle regole stabilite dall'AC Ravenna volte a disciplinare comportamenti e processi rilevanti, comuni o trasversali alle società partecipate;
- g) nel rispetto degli adempimenti e dei flussi informativi stabiliti da AC Ravenna.

Art. 1.2
(Organi del Regolamento)

Il Consiglio Direttivo dell'AC Ravenna definisce le linee di indirizzo del sistema di *governance* delle società partecipate; approva, su proposta del Presidente, il Regolamento e ogni sua modifica o integrazione.

Lo stesso, su proposta del Presidente, approva le Direttive richiamate nel Regolamento e delibera su ogni altro aspetto rimesso alla Sua valutazione dal Regolamento

Il Presidente sovrintende al sistema complessivo di *governance* di cui al Regolamento e ne promuove l'implementazione e l'adeguamento.

Il Direttore emana le disposizioni attuative previste dal Regolamento e dalle direttive del Consiglio Direttivo; assicura la diffusione del Regolamento, delle Direttive e delle disposizioni attuative e ne verifica il recepimento, l'attuazione ed il rispetto da parte delle società partecipate, riferendone periodicamente al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

Art. 1.3
(Ambito di applicazione)

Il Regolamento e le disposizioni attuative che saranno successivamente emanate si applicano alle società controllate direttamente o indirettamente dall'AC Ravenna. Si applicano altresì, *mutatis mutandis* limitatamente a quanto compatibili, alle società nella quali l'AC detiene partecipazioni di minoranza.

TITOLO 2
COMPLIANCE NORMATIVA

Art. 2.1
(Rispetto della normativa applicabile)

AC Ravenna assicura la diffusione alle società controllate delle norme in materia di partecipazioni possedute da enti pubblici, fornendo assistenza interpretativa ed attuativa.

Le società controllate assicurano l'adozione di comportamenti conformi alla normativa ad esse applicabile.

TITOLO 3
STATUTI SOCIETARI

ART.3.1
(Adeguamento degli statuti societari)

Le società controllate sottopongono a revisione i propri statuti, così da assicurare la omogeneità con i criteri di seguito indicati:

- rispetto della normativa, per quanto attiene a vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento, e a vincoli pubblicistici, con particolare riferimento alla normativa in materia di partecipazioni possedute da enti pubblici;
- stretta necessarietà dell'attività che costituisce l'oggetto sociale con le finalità istituzionali dell'AC Ravenna;
- adozione di regole di composizione, funzionamento e remunerazione degli organi di amministrazione e controllo coerenti con la normativa applicabile.

TITOLO 4
ORGANI SOCIETARI

ART.4.1
(Principi e criteri generali)

Al fine di assicurare omogeneità della struttura organizzativa e delle funzioni attribuite agli organi di amministrazione e controllo, le società controllate adottano i criteri di seguito indicati.

Approvato Consiglio Direttivo del 30/03/2016

ART.4.2
(Organi di Amministrazione)

A far data dal primo rinnovo successivo all'adozione del presente Regolamento, le società sono Amministrate da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri.

L'adozione di ordinamenti societari diversi, richiesta dalla particolarità dei casi concreti, sarà oggetto di specifica valutazione e disciplina da parte del Consiglio Direttivo dell'AC Ravenna.

ART.4.3
(Nomina dell'Organo di Amministrazione)

L'Organo di amministrazione è nominato dall'assemblea dei soci, resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio, ma quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri.

ART.4.4
(Funzioni dell'Organo di Amministrazione)

L' Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società in relazione all'oggetto sociale.

In particolare,

- definisce il sistema e le regole di governo societario della società, assicurando, sotto la propria responsabilità, l'attuazione del presente Regolamento e delle Direttive che saranno emanate dall'AC Ravenna. In ogni caso adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie degli enti pubblici e che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di controllo, di articolazione chiara ed efficiente dei poteri.
- Qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, ove non nominato dall'assemblea dei soci, nomina al proprio interno un presidente;
- può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti , secondo quanto disposto dal successivo art.4.5;
- può nominare e revocare i direttori generali conferendo loro i relativi poteri, stabilendone la durata e la retribuzione fissa ed eventualmente variabile; l'efficacia della delibera è subordinata all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei Soci;

- può nominare e revocare i procuratori generali, conferendo loro i relativi poteri;
- definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del controllo interno della società, in coerenza con il presente Regolamento e con le direttive che saranno emanate dall'AC Ravenna;
- in accordo con le linee guida che saranno emanate dall'AC Ravenna, definisce le linee strategiche e gli obiettivi della società e delle sue controllate, esamina ed approva i piani strategici, i *budget annuali* ed i resoconti intermedi di gestione;
- riceve dagli amministratori con deleghe e dal direttore generale, in occasione delle riunioni del consiglio, e comunque con periodicità trimestrale, un'informativa sull'attività svolta nell'esercizio delle proprie funzioni e deleghe, sull'attività delle società controllate e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate della società, che non siano state sottoposte al preventivo esame del consiglio;
- valuta il generale andamento della società e delle sue controllate sulla base della informativa ricevuta dagli amministratori con deleghe e dai direttori generali, se nominati, prestando particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi; esamina i resoconti intermedi di gestione e ne valuta i risultati rispetto a quelli di *budget*;
- approva il progetto di bilancio e le eventuali situazioni patrimoniali di periodo da sottoporre all'assemblea dei soci;
- esamina ed approva le operazioni societarie rilevanti di cui al successivo Titolo 6;
- formula le proposte da sottoporre all'assemblea dei soci;
- esamina e delibera sulle altre questioni che gli amministratori con deleghe ed i direttori generali ritengano opportuno sottoporre all'attenzione del consiglio;
- delibera sull'esercizio di voto nelle assemblee delle società partecipate e, previa valutazione del Consiglio Direttivo dell'AC Ravenna, sulle designazioni dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società controllate e collegate;

ART.4.5

(Poteri di rappresentanza e sistema delle deleghe)

In caso di nomina di un amministratore unico la rappresentanza della società spetterà all'amministratore unico. In caso di nomina del consiglio di amministrazione la rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, nei limiti delle deleghe ricevute, agli amministratori delegati.

Nel rispetto delle direttive che saranno emanate dall'AC Ravenna, i limiti e le modalità di esercizio delle deleghe sono definiti dal consiglio di amministrazione, che può impartire direttive agli organi delegati e avocare operazioni rientranti nelle deleghe.

ART.4.6
(Direttore generale)

Il direttore generale – se nominato – esercita i poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione e ha la rappresentanza attiva e passiva della società entro i limiti dei poteri medesimi.

ART.4.7
(Collegio sindacale e revisione legale dei conti)

Si applicano le norme stabilite dal codice civile.

ART.4.8
(Emolumenti)

I compensi degli amministratori sono fissati dall'assemblea dei soci, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa applicabile.

TITOLO 5
SISTEMA DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

ART.5.1
(Finalità)

Il processo di pianificazione, programmazione e controllo è volto ad identificare, valutare e definire le strategie di AC Ravenna e delle società partecipate; a declinare le strategie in obiettivi societari, pluriennali e annuali, ed a tradurli in azioni attuative, coerenti con le finalità istituzionali e con gli indirizzi espressi da AC Ravenna; a monitorare l'attuazione dei piani societari ed a valutare l'efficacia delle strategie e delle azioni intraprese; a misurare con continuità i risultati conseguiti anche al fine di identificare e attuare tempestivi interventi correttivi.

ART.5.2
(Principi e criteri generali)

Ferme restando le specifiche responsabilità e autonomie gestionali, le società redigono il budget annuale avuto riguardo ai seguenti principi e criteri generali:

- coerenza con gli obiettivi strategici societari con le finalità di AC Ravenna e con le linee-guida da questi emanate;
- sequenzialità tra gli obiettivi strategici, obiettivi di breve periodo e azioni volte alla loro realizzazione;
- attendibilità degli obiettivi in termini di realizzabilità, tenuto conto delle risorse disponibili, dello scenario di riferimento e del contesto di mercato;
- economicità, intesa quale capacità di remunerare i fattori produttivi, incluso il capitale di rischio, attraverso i ricavi derivanti dalle attività aziendali;
- sostenibilità finanziaria, intesa quale compatibilità tra fonti di finanziamento e fabbisogni;
- efficienza, intesa quale massimizzazione del rapporto tra volumi operativi e risorse utilizzate;
- efficacia, intesa quale capacità di realizzazione delle azioni programmate.

ART.5.3
(Budget e controllo)

Il *budget* costituisce il *target* di riferimento ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati conseguiti nel corso dell'esercizio rispetto agli obiettivi prefissati. L'analisi degli scostamenti consente di individuare le cause e di promuovere e attuare, con tempestività, eventuali azioni ed interventi correttivi.

Il budget è articolato su base annuale: periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la società provvede alla verifica degli andamenti societari rispetto alle previsioni di budget.

I consuntivi di periodo sono sottoposti all'organo di amministrazione della società e trasmessi all'AC Ravenna. Qualora, in sede di esame dei consuntivi, emergano criticità, il Presidente ne promuove l'esame dal parte del consiglio direttivo e comunica alla società interessata le osservazioni formulate dall'Organo, anche ai fini dell'adozione di eventuali interventi correttivi.

TITOLO 6
OPERAZIONI SOCIETARIE RILEVANTI

ART.6.1
(Principi e criteri generali)

Il presente Titolo è finalizzato a disciplinare le operazioni societarie che, per la loro rilevanza, richiedono uno specifico iter istruttorio, di valutazione e di approvazione.

ART.6.2
(Definizione)

Per operazioni societarie rilevanti si intendono le operazioni di natura straordinaria e le operazioni che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario.

Rientrano in ogni caso in tale definizione le seguenti tipologie di operazioni:

- a) acquisizioni e cessioni di società, partecipazioni azionarie, aziende e rami d'azienda;
- b) patti parasociali;
- c) fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazioni;
- d) operazioni sul capitale sociale;
- e) costituzione di patrimoni separati e accensione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare;
- f) emissione di strumenti finanziari;
- g) acquisizioni e dismissioni di beni immobili se di importo superiore ad € 1 milione;
- h) modifiche relative all'oggetto sociale che comportano un cambiamento significativo dell'attività della Società ovvero la trasformazione, il trasferimento della sede sociale all'estero ovvero la revoca dello stato di liquidazione:
- i) i) ogni altra operazione qualificata come rilevante dal AC Ravenna.
- j) investimenti tecnici eccedenti il limite di budget;
- k) investimenti e disinvestimenti finanziari;
- l) assunzione di finanziamenti a medio e lungo termine;
- m) operazioni di copertura di rischi finanziari e operazioni in derivati;
- n) rilascio di garanzie non d'uso;
- o) iniziative tese a rappresentare all'esterno l'immagine della società o di AC Ravenna;
- p) operazioni aventi ad oggetto segni distintivi dell'azienda;
- q) costituzioni di società, consorzi e associazioni temporanee di imprese;
- r) ingresso in nuovi mercati, sviluppo di nuovi prodotti o servizi;
- s) accordi strategici e di Joint-ventures;

ART.6.3
(Iter istruttorio ed autorizzativo)

Le operazioni di cui al precedente art.6.2 sono soggette al preventivo esame ed approvazione da parte dell'organo di amministrazione della società e sono sottoposte, nel rispetto delle direttive che saranno successivamente emanate, al consiglio direttivo di AC Ravenna per le valutazioni di competenza strategiche, economico-finanziarie e di compatibilità istituzionale e normativa.

Le modalità di svolgimento dell'iter istruttorio e autorizzativo, nonché i relativi flussi informativi saranno oggetto di separate disposizioni attuative con riferimento alle diverse tipologie di operazioni.

Con specifico riguardo alle operazioni di cui al precedente art.6.2 lett.h), è adottato un atto deliberativo analiticamente motivato.

TITOLO 7
BILANCI ED INFORMATIVA FINANZIARIA

ART.7.1
(Principi e criteri generali)

Le società redigono il bilancio di esercizio ed ogni altro documento finanziario a rilevanza esterna nel rispetto delle norme e dei principi contabili ad essi applicabili.

Nel caso in cui che Società svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con le altre attività svolte in regime di libero mercato, esse adottano il principio della separazione contabile

ART.7.2
(Bilancio di esercizio)

Le società redigono il progetto di bilancio di esercizio e lo sottopongono all'esame dell'AC Ravenna con le modalità ed i termini indicati nelle disposizioni attuative che saranno successivamente emanate.

TITOLO 8
INTERNAL AUDIT

ART.8.1
(Principi generali)

Il processo di *internal audit* è assicurato dall'AC Ravenna, con la finalità di accentrare le attività di coordinamento e verifica del funzionamento del sistema di controllo interno.

L'*internal audit* integra e non sostituisce il sistema dei controlli posti in essere dalle società che svolgono, in maniera continuativa, tutte le attività di verifica volte ad assicurare il corretto svolgimento delle attività

TITOLO 9

IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO DEL REGOLAMENTO DI GOVERNANCE

Il presente Regolamento è immediatamente operativo.

Il Regolamento potrà essere oggetto di successive implementazioni finalizzate a disciplinare processi rilevanti, comuni o trasversali alle società partecipate, e fattispecie non normate ma che assumono particolare significatività in relazione alla natura giuridica ed alle finalità istituzionali di ACI, anche per quanto concerne le operazioni con parti correlate.

Il Regolamento è sottoposto a costante monitoraggio al fine di garantire la coerenza con l'evoluzione normativa ed operativa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le leggi vigenti in materia.